



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del provvedimento	Sentenza 60/2013 - Decisione dei 26.03.2013 – 05.04.2013. Udienza pubblica del 26.02.2013.
Massima n.1:	Titolo Corte dei Conti – Delibera della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, riguardante l'approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2012 - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia di Bolzano - Dedotta violazione delle prerogative provinciali di controllo e vigilanza nella materia del coordinamento della finanza pubblica degli enti locali e delle aziende sanitarie – Dedotta violazione delle prerogative provinciali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario – Preteso divieto per l'organo statale di controllo di attivazione dei procedimenti di spettanza fino al compimento ed alla comunicazione delle funzioni di vigilanza dell'amministrazione provinciale – Insussistenza – Distinzione fra le funzioni di controllo spettanti alla Corte dei Conti e alla Provincia di Bolzano – Riconosciuta terzietà della Corte dei Conti quale organo terzo a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e per la gestione delle risorse collettive. Testo Spettanza in capo allo Stato e, per esso, alla Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, del potere di adozione della deliberazione n.4/2011/INPR, riguardante l'approvazione del programma dei controlli e delle analisi della sezione di controllo di Bolzano per l'anno 2012. Il controllo della Corte dei Conti riguardante gli enti locali si colloca su un piano distinto da quello riconducibile alle funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano, collocandosi la Corte dei Conti in posizione di organo terzo e garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.



NOTE:	Atti oggetto del giudizio Deliberazione 19/12/2011 4/2011/INPR Parametri costituzionali Costituzione art. 11 Costituzione art. 28 Costituzione art. 81 Costituzione art. 97, co. 1 Costituzione art. 117, co. 1 Costituzione art. 119 Costituzione art. 120 statuto regione Trentino Alto Adige art. 79, co. 3 Altri parametri e norme interposte legge 23/12/2005 n. 266 art. 1, co. 166 legge 23/12/2005 n. 266 art. 1, co. 167 legge 23/12/2005 n. 266 art. 1, co. 168 legge 23/12/2005 n. 266 art. 1, co. 169 legge 23/12/2005 n. 266 art. 1, co. 170 legge 23/12/2005 n. 266 art. 1, co. 171 legge 23/12/2005 n. 266 art. 1, co. 172 decreto del Presidente della Repubblica 15/07/1988 n. 305 art. 6, co. 3 co. bis decreto legislativo 16/03/1992 n. 266 art. 4, co. 1
Massima n.2	Titolo Ordinanza dibattimentale – Deliberazione per resistenza in giudizio del Consiglio dei Ministri – Deposito in giudizio oltre i termini perentori – Inammissibilità della costituzione in giudizio. Testo Va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel giudizio su ricorso per conflitto di attribuzione in quanto la relativa deliberazione per resistenza risulta depositata oltre i termini perentori previsti dall'art.25, co. 3 e 41 della L. 87/53.
NOTE:	Altri paramentri e norme interposte Legge 11/03/1953 n.87 art.25 co.3 Legge 11/03/1953 n.87 art.41 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale (7/10/2008) art.25, co.4

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
 tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
 via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
 U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it